

Decreto di rigetto n. cronol. 3716/2023 del 28/11/2023
RG n. 41360/2023
Repert. n. 10050/2023 del 30/11/2023

N. R.G. 2023/41360



TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 41360/2023 promosso da:

METHOD INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF PER CONTO DEL FONDO "METHOD ALTERNATIVE FUND II", rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI TOMMASO

RICORRENTE

Contro

BOUTIQUE ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall'avv. VICARI ANDREA e dall'avv. Fabrizio Salmi

RESISTENTE

Il Giudice Angelo Mambriani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2023 ha emesso la seguente

ORDINANZA

- letti gli atti;
- letti gli artt. 10, 11.1, 11.2, 12, 13 e 16 dello Statuto di Boutique Italia Spa (di seguito: "BI");
- considerato che, a fronte delle precise deduzioni di parte resistente in ordine alla riconducibilità del passaggio di 105.000 azioni di BI da Fasanara MAF II a Method MAF II alla fattispecie di trasferimento di cui agli artt. 10-13 dello Statuto, parte ricorrente, in replica di udienza, nulla ha contestato talché la rilevanza di tale passaggio in termini di "trasferimento" può considerarsi pacifica tra le parti, e comunque inequivocabilmente risulta in ragione dell' amplissima nozione di trasferimento accolta in sede statutaria;
- considerato che è pacifica la violazione da parte di Method dell'art. 12 dello Statuto laddove si consideri che il trasferimento sopra indicato non è stato comunicato al consiglio di amministrazione con richiesta di gradimento né sono state trasmesse le informazioni

Pagina 1

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER C.A.D.I FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3385c39c2945a68d3c0dd14601bbe7



Decreto di rigetto n. cronol. 3716/2023 del 28/11/2023

RG n. 41360/2023

Repert. n. 10050/2023 del 30/11/2023

richieste all'art. 12.1 dello Statuto; l'omessa comunicazione della richiesta di gradimento ha privato il consiglio di amministrazione della possibilità di trasmetterla ai soci, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, affinché costoro potessero esercitare il diritto di prelazione;

- considerato che, secondo l'art. 16 dello Statuto, le norme sopra indicate non si applicano solo se il trasferimento è stato approvato espressamente da tutti i soci diversi dal prospettivo cedente, in via preventiva o successiva, con apposita dichiarazione scritta da inviarsi al cda recante l'espressa rinuncia ad avvalersi dei diritti di gradimento e prelazione;

- considerato che, con la bozza di atto modificativo dell'accordo di investimento trasmessa ai soci il 21 giugno 2023 è stato proposto loro, evidentemente in applicazione dell'art. 16 dello Statuto, di approvare il trasferimento suddetto (premessa E, art. 2.3) e che tale bozza non è mai stata approvata dai soci essendo all'evidenza irrilevanti i motivi per i quali il singolo socio non abbia acconsentito all'approvazione, peraltro dovendosi osservare che il socio Rossi ha dissentito anche per motivi inerenti la scarsa chiarezza delle circostanze relative al trasferimento di cui si discute;

- ritenuto che l'eccezione di parte ricorrente relativa alla rinuncia tacita, da parte dei soci, al diritto di prelazione ai diritti di gradimento e prelazione è infondata e deve essere rigettata perché:

(i) la possibilità, in astratto consentita, di rinunciare, da parte dei soci, a diritti di natura patrimoniale loro riconosciuti dallo Statuto, è preclusa, nel caso di specie, dall'art. 16 dello Statuto di BI che prevede che tale rinuncia possa essere manifestata solo espressamente e per iscritto;

(ii) nel caso di specie i fatti che, in prospettiva della ricorrente fonderebbero la rinuncia tacita degli altri soci, non sono probanti poiché: a) l'ammissione al voto di Method MAF II all'assemblea dell'1° marzo 2023 è accompagnata da una convocazione della medesima assemblea che non vede tale soggetto come socio ma indica, a suo posto, il cedente; b) nelle successive assemblee del 10 marzo 2023 e del 20 aprile 2023 è stato convocato ed ha votato il soggetto cedente; c) è irrilevante che, nella intestazione della bozza di atto modificativo dell'accordo di investimento, Method MAF II sia indicato come socio poiché, come si è detto, nello stesso atto si è chiesto ai soci di approvare il trasferimento e tale approvazione non è intervenuta;

- ritenuto pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, che il trasferimento è avvenuto in violazione degli artt. 12 e 13 dello Statuto, non è stato ratificato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e soggiace alla sanzione di cui all'art. 10 dello Statuto, talché correttamente la Società ha negato l'iscrizione al libro soci di Method MAF II;

- ritenuto che, sul piano processuale, ciò comporta la reiezione delle domande della ricorrente, rimanendo assorbita nella riconosciuta carenza di *fumus boni iuris* ogni deduzione in punto di *periculum in mora*;

- il regime delle spese di lite segue il principio di soccombenza (art. 669-septies, comma 2, c.p.c.), talché la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, spese che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Pagina 2

Firmato Da: WAMBRIANI ANGELO Emesso Da: AFUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c3b22945a68d3d0dd44660b0e7



Decreto di rigetto n. cronol. 3716/2023 del 28/11/2023

RG n. 41360/2023

Repert. n. 10050/2023 del 30/11/2023

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-*bis* e ss. e 700 c.p.c.,

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA parte ricorrente METHOD INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF PER CONTO DEL FONDO "METHOD ALTERNATIVE FUND II" alla rifusione delle spese processuali in favore di parte resistente BOUTIQUE ITALIA SPA, spese che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15%), IVA, CPA come per legge.

Si comunichi.

Milano, 28 novembre 2023

Il Giudice
- Angelo Mambriani -

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c3b22945a68d3d0dd44660b0e7

